

PEC Quali Obblighi

I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Il settimo comma dell'art. 16 del DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla LEGGE 28 gennaio 2009, n. 2, individua quale unico requisito idoneo a far sorgere l'obbligo di attivazione della casella PEC l'iscrizione in un albo o elenco, senza distinzione alcuna sulla base dell'esercizio effettivo della professione. Ne segue che anche chi, pur non esercitando nei fatti la professione (anche se lavoratore dipendente), risulti iscritto in un albo o elenco di professionisti istituito con legge dello Stato è tenuto ad attivare una PEC e comunicarla all'ordine di appartenenza.